VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta (termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 28 novembre 1997, n. 12011

Il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi *dell'art. 1495 c.c.*, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.

VENDITA Cass. civ. Sez. II, 28-11-1997, n. 12011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Composta dagli III.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Gaetano GAROFALO Presidente

- " Franco PAOLELLA Rel. Consigliere
- " Renato SANTILLI "
- " Ugo RIGGIO "
- " Antonino ELEFANTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D'AMORE FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato A. BRIGUGLIO, difeso dall'avvocato GIROLAMO MONTELEONE, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

MAB MASELLIS S.P.A., in persona del suo Presidente Francesco MASELLIS, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE C.PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MESIANO, che lo difende unitamente all'avvocato GAETANO MARTURANA, giusta delega in atti;

nonché contro

MAZZULLO FRANCO, MAZZULLO LETTERIA;

Intimati

e sul 2° ricorso n. 12833/94 proposto da:

MAZZULLO FRANCO, MAZZULLO LETTERIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato L. MANZI, difesi dall'avvocato GIROLAMO CALANDRA, giusta delega in atti;

Controricorrenti e ricorrenti incidentali

contro

D'AMORE FRANCO titolare della Ditta omonima; MAB MASELLIS S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore;

Intimati

avverso la sentenza n. 332/94 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 17/03/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/97 dal Relatore Consigliere Dott. Franco PAOLELLA;

udito l'Avvocato Girolamo CALANDRA difensore dei resistenti e ricorrenti incidentali Mazzullo Franco e MAZZULLO

Letteria che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in Persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con citazione del 12.2.1980 Franco e Letteria Mazzullo convenivano Franco D'Amore davanti al Tribunale di Palermo, chiedendo che, previa pronunzia di risoluzione, per vizi della "res vendita", del contratto con lui concluso il 28.1.1978 per la fornitura e messa in opera di una porta di vetro temperato a due ante apribili con apparecchiatura automatica e pedane speciali M.A.B., da collocare nell'albergo (Bristol Park Hotel) in Taormina di loro proprietà, venisse il convenuto condannato alla restituzione del prezzo (L. 3.400.000) con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Costituitosi il D'Amore contestava la fondatezza della domanda, e, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi i Mazzullo a corrispondergli il residuo prezzo dovutogli per una fornitura di vetri, pari a L. 493.300, oltre interessi e rivalutazione. Chiedeva ed otteneva altresì di chiamare in causa, in garanzia, la S.p.A. M.A.B. Masellis, costruttrice delle apparecchiature contestate.

La chiamata, costituitasi, contestava le domande proposte nei suoi confronti.

Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo effettuato su richiesta dei Mazzullo, disposta ed espletata consulenza tecnica, raccolta la prova testimoniale offerta dalle parti, con sentenza del 9.11.1990 l'adito Tribunale dichiarava risolto il contratto e condannava il D'Amore a corrispondere agli attori la somma di L. 4.026.000, con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, e gli interessi legali di mora, dalla data dell'atto introduttivo; condannava il D'Amore al pagamento delle spese di causa.

Su impugnazione del D'Amore, cui i Mazzullo

resistevano, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 22.10.1993 17.3.1994, "eliminava", in parziale riforma della gravata pronunzia, la statuizione di condanna del D'Amore al risarcimento del danno da svalutazione monetaria; condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado a favore dei Mazzullo.

Osservava il giudice d'appello, per quanto interessa e rileva ai fini di questo giudizio di legittimità, che a ragione il primo giudice aveva inquadrato la fattispecie negoziale dedotta in giudizio nello schema del contratto di vendita di cosa mobile e non, come pretendeva l'appellante, in quella del contratto di prestazione d'opera regolato dagli artt. 2222 e segg. cod. civ., non risultando che oggetto del contratto fosse stata un'opera o un servizio da realizzarsi con il lavoro prevalentemente proprio del D'Amore, e non il trasferimento di una cosa determinata; che infondatamente l'appellante si doleva che la denunzia dei vizi fosse stata dal Tribunale ritenuta tempestiva, posto che le testimonianze raccolte avevano confermato che della natura e causa del vizio (difetto originario del congegno automatico di apertura della porta) i Mazzullo avevano avuto piena consapevolezza solo il 27.3.1979 e che la denunzia era stata fatta al D'Amore il 3.4.1979; che infondato era pure l'assunto dell'appellante secondo cui il vizio lamentato non era tale che rendere la porta inidonea all'uso in assoluto, ed era, comunque, facilmente eliminabile con la sostituzione del componente difettoso (la centralina idraulica), avendo il CTU accertato che il vizio rendeva il congegno di apertura eccessivamente rumoroso e la porta non idonea all'uso previsto in contratto, ed essendosi i Mazzullo, nel chiedere la risoluzione del contratto, avvalsi di una facoltà prevista dall'art. 1492 c.c.; che a torto il D'Amore si doleva del mancato accoglimento della riconvenzionale, essendosi trattato di una vendita a misura (mg. 130 di vetri speciali al prezzo di L. 29.000 al mg.), e non avendo il D'Amore provato di aver adempiuto la prestazione anche per la parte (mg. 13,50) che i Mazzullo assumevano non essere stata consegnata; che correttamente il Tribunale aveva respinto, per tardività della denunzia dei vizi alla costruttrice M.A.B. Masellis S.p.A., la domanda di garanzia proposta nei confronti della stessa dal D'Amore, posto che detta società, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non aveva mai "riconosciuto" l'esistenza del vizio, ma si era limitata, nella corrispondenza con il D'Amore, a dichiararsi pronta ad esaminare il congegno e, "se del caso", a ripararlo, senza assumere al riguardo alcun preciso impegno; che era invece fondata la doglianza concernente la condanna al risarcimento dell'ulteriore danno da svalutazione monetaria, configurandosi l'obbligazione di restituzione del prezzo come debito di valuta e non avendo i Mazzullo allegato e provato alcunché in ordine ad un qualche impiego del denaro che li avrebbe posti al riparo del danno da svalutazione monetaria.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, il D'Amore. Resistono con controricorso la M.A.B. Masellis ed i Mazzullo, questi ultimi proponendo contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria. All'udienza del 3.6.1996 previa riunione dei ricorsi, veniva ordinata la rinotificazione del ricorso incidentale alla M.A.B. Masellis S.p.A., essendo stata la notifica alla stessa eseguita a mezzo posta, senza però produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato. Nel termine all'uopo assegnato, ed avvalendosi della facoltà loro concessa con l'ordinanza di integrazione, i Mazzullo producevano l'anzidetto avviso, recante l'attestazione dell'avvenuta consegna del piego, a dipendente della società, il 15.11.1994.

Motivi della decisione

Col primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1470 e segg., 1510 e segg., 2222 2228 cod. civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia.

Il ricorrente addebita al giudice d'appello di non aver tenuto conto, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, che il criterio distintivo fondamentale tra compravendita e contratto d'opera consiste nel fatto obiettivo della prevalenza o meno della prestazione di fare su quella di dare, e che nella specie la prima di tali prestazioni era stata di gran lunga prevalente sulla seconda, con conseguente applicabilità della normativa di cui agli artt. 2222 2228 c.c., dal momento che soltanto mercé l'opera manuale di esso deducente le lastre di vetro avevano potuto assumere la forma e le caratteristiche della porta commissionata dai Mazzullo.

Il motivo, dichiaratamente strumentale all'invocata applicabilità della norma che, in tema di contratto d'opera, in forza dell'espresso richiamo al disposto *dell'art. 1668 c.c.* operato dall'art. 2226 dello stesso codice, limita il diritto del committente di domandare la risoluzione per difformità o vizi dell'opera, all'ipotesi in cui le difformità o vizi siano tali da rendere la stessa "del tutto inadatta alla sua destinazione", è infondato.

Certamente il contratto di lavoro autonomo, o contratto d'opera, è caratterizzato dalla prevalenza dell'obbligazione di fare su quella di dare, con o senza l'onere di acquisto del materiale, requisito - questo - che sostanzialmente lo differenzia dal contratto di vendita (anche di cose future). Ne discende che il contratto con cui un imprenditore si obblighi a fornire ad un altro soggetto manufatti rientranti sulla propria normale attività produttiva e/o commerciale, apportando ad essi le modifiche di forma, misura e/o qualità richieste specificamente della controparte, costituisce vendita (di cosa futura) se dette modifiche non snaturino le caratteristiche essenziali del prodotto, ma consistano in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze dell'acquirente (v. Cass. 29.4.1993 n. 5074).

Correttamente, pertanto, attenendosi agli esposti criteri, e dando adeguata e coerente ragione del suo convincimento, il giudice d'appello ha ritenuto inquadrabile nel paradigma della vendita il rapporto negoziale dedotto in giudizio, osservando che non risultava che le parti avessero inteso dare maggior rilievo al processo di produzione della cosa piuttosto che al trasferimento della proprietà della stessa (dietro un determinato corrispettivo) e che il D'Amore - il quale non appariva dagli atti di essere, all'epoca, titolare di un'impresa artigianale organizzata col lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia - si era limitato a fornire il manufatto richiestogli (una porta a vetri temperati, a due battenti, munita di congegno automatico di apertura, da mettere in opera all'ingresso dell'albergo di proprietà dei committenti) senza che gli fosse stato domandato o imposto di seguire "precise, particolari istruzioni" (tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello da lui normalmente realizzato o commerciato).

Col secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 2226 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la corte di merito rilevato che, poiché il vizio lamentato era stato scoperto dagli attori il 24 marzo 1979 (secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo, al momento dell'inaugurazione dell'albergo, avvenuta nell'anzidetta data, si era dovuto constatare che il congegno automatico di apertura della porta a vetri produceva un forte ed insopportabile rumore), la denunzia che ne era stata fatta, con lettera raccomandata, il 3 aprile successivo, doveva ritenersi tardiva, sia ai sensi dell'art. 1495 che dell'art. 1226 c.c., con conseguente decadenza dei committenti dai diritti correlati alla esistenza del vizio medesimo.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

E' principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte (v. tra le altre, Cass. 14.2.1994 n. 1458) che il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi *dell'art. 1495 c.c. (cui*, stante il corretto inquadramento della fattispecie nel paradigma della vendita, occorre fare esclusivo riferimento), pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la sua scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.

In piena sintonia con tale orientamento, e sulla, scorta di una valutazione dei fatti e delle prove che si sottrae a qualsiasi censura - peraltro neppure formulata quanto meno specificamente - siccome fondata su una compiuta analisi delle testimonianze raccolte sul punto, il giudice d'appello ha ritenuto che soltanto il 27 marzo 1979, a seguito dell'intervento, in tale data, di un tecnico di loro fiducia che escluse la riferibilità del riscontrato difetto al sistema di collegamento del congegno di apertura della porta a vetri all'impianto elettrico dell'albergo, i committenti avessero potuto acquisire piena consapevolezza dell'esistenza di un vizio originario di detto congegno, e che tempestiva, conseguentemente, dovesse considerarsi la denunzia che del vizio medesimo era stata fatta al venditore il 3 aprile successivo.

Col terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli *artt.* 1455, 1490, 2226, 1168 c.c., violazione degli *artt.* 1175 e 1227 c.c., difetto assoluto di motivazione.

La corte di merito - deduce il ricorrente - non ha considerato che il vizio riscontrato (rumorosità del congegno automatico di apertura), riguardante un semplice accessorio, utile ma non essenziale, della porta fornita, avrebbe potuto essere agevolmente eliminato, stando a quanto documentalmente provato in giudizio, con la sostituzione immediata e gratuita del pezzo difettoso (al costo delle sole spese di spedizione del medesimo alla ditta costruttrice), sol che i committenti avessero cooperato, come loro imposto dall'art. 1227 c.c., ad eliminare il danno, invece di irrigidirsi "in un ostinato ostruzionismo di mala fede (art. 1175 c.c.)".

Ha quindi errato quel giudice nel rigettare il motivo di gravame con il quale era stata dedotta la mancanza dei presupposti per una pronunzia di risoluzione del contratto, per non essere il vizio in questione, per le esposte considerazioni, tale da rendere la cosa del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668 c.c.) e neppure genericamente inidonea all'uso (art. 1490 c.c.). Il principio della necessità dell'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, ha, infatti, carattere generale ed è applicabile, perciò, anche in tema di garanzia per i vizi della cosa venuta.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Le censure con esso formulate, quando non si concretano nella inammissibile prospettazione di nuove questioni di diritto rimaste estranee alla materia del dibattito processuale in sede di gravame (tali le ventilate ipotesi di un comportamento dei committenti censurabile ex artt. 1227 e 1175 cod. civ.), cedono alla considerazione che il giudice d'appello, condividendo sul punto i rilievi ed i giudizi del C.T.U., ha, con incensurabile accertamento di fatto, ritenuto che la riscontrata difettosità della centralina idraulica si risolvesse in un impedimento all'apertura automatica della porta, divenuta per quel difetto eccessivamente rumorosa, ed avesse reso la "res vendita" inidonea all'uso previsto in contratto (v. pag. 12 della sentenza). E l'inidoneità della cosa venduta, a causa dei vizi da cui risulti affetta, all'uso cui era destinata, è, in alternativa all'apprezzabile diminuzione, in forza di tali vizi, del suo valore, condizione necessaria ed unica per l'esercizio dell'azione redibitoria, restando al compratore la facoltà di scegliere liberamente tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo: l'art. 1490 comma 1 cod. civ. nello stabilire le caratteristiche che i vizi della cosa venduta devono presentare per rientrare nell'oggetto e nei limiti della garanzia dovuta dal venditore (con gli effetti di cui al successivo art. 1492), detta una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell'art. 1455 c.c. sull'importanza dell'inadempimento (v. Cass. Sez. Un. 25.3.1988 n. 2565). Col quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1510 e segg. 1537, 1538 e 1498 c.c., il ricorrente rimprovera al giudice d'appello di aver confermato la statuizione di rigetto della riconvenzionale sul rilievo che si era trattato di una vendita a misura (mq. 130 di vetri speciali al prezzo di L. 29.000 mq.) e che a ragione i Mazzullo avevano rifiutato il pagamento dei vetri (per complessivi 13,50 mq.) che non erano risultati collocati, senza considerare che la vendita "a misura" può riguardare solo gli immobili e che la quantità ordinata era stata tutta fornita, come comprovato dalla prodotta (copia della) bolla "di accompagnamento".

Il motivo è privo di fondamento.

Anche per la vendita di cose mobili può parlarsi di vendita a misura - naturalmente non per estendere ai mobili le speciali regole dettate *dall'art. 1537 c.c.* per la vendita a misura degli immobili - allorché si tratti di beni suscettibili di essere misurati ed il prezzo sia stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura (nella specie, per ogni metro quadrato della superficie vetrosa ordinata). La statuizione impugnata appare allora esente da censure di sorta, avendo il giudice d'appello correttamente rilevato che il D'Amore non aveva provato di aver fornito e messo in opera, anche per la parte contestata (mq. 13,50), la merce (i vetri speciali) ordinatagli.

Né poteva certo supplire a tale carenza probatoria, attesa anche l'esclusiva funzione fiscale della "bolla di accompagnamento", la circostanza che in detto documento, secondo il ricorrente, sarebbe stata indicata, come oggetto del trasporto, l'intera superficie vetrosa ordinata (mq. 130).

Col quinto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione *dell'art. 1495 c.c.* e "dei principi generali sulle obbligazioni contrattuali" il ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di garanzia e rivalsa spiegata nei confronti della società M.A.B. Masellis, costruttrice del meccanismo di chiusura eccessivamente rumoroso.

Assume che, essendosi detta società assunto l'onere di riparare l'apparecchiatura difettosa, o, addirittura di rimborsarne l'importo, non poteva ritenersi tardiva la denunzia dei vizi fattale da esso deducente, poiché, per consolidata giurisprudenza, quando il venditore di un bene assume l'impegno di eliminare i difetti lamentati dall'acquirente, la decadenza prevista dall'art. 1495 c.c. perde ogni rilievo e nasce a favore del compratore un'azione autonoma soggetta all'ordinaria prescrizione.

Anche questo motivo non ha fondamento.

Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore - che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini - non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, che implichi o presupponga, come l'assunzione dell'impegno di eliminare i difetti manifestatisi nell'utilizzazione della cosa compravenduta, siffatto riconoscimento.

Ma il giudice d'appello ha, con un accertamento di fatto sorretto da adeguata e coerente motivazione, e perciò incensurabile in sede di legittimità, rilevato che dalla corrispondenza intercorsa tra la società M.A.B. ed il D'Amore non era dato desumere che un simile riconoscimento fosse nella specie intervenuto, dal momento che la dichiarata disponibilità ad esaminare l'apparecchiatura "de qua" ed eventualmente a ripararla era stata dalla venditrice espressamente subordinata all'accertamento ed all'effettivo riscontro, da parte sua, dell'esistenza del vizio lamentato.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, i Mazzullo sostengono l'erroneità della statuizione con cui il giudice d'appello ha negato il diritto al risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulla somma (L. 4.026.000) loro dovuta in restituzione del venditore, sotto un duplice profilo: a) per non avere la corte di merito considerato che all'inadempimento consegue, immediatamente e direttamente, il diritto della parte adempiente al risarcimento del danno, per sua stessa natura rivalutabile; b) che, con riguardo al ritardo nel pagamento dei debiti di valuta, qualora il creditore

invochi il fatto notorio della svalutazione monetaria a sostegno della domanda di liquidazione del danno derivatogli dalla mora del debitore, il giudice può procedere alla relativa liquidazione in base agli indici ufficiali del costo della vita.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Ad escludere la fondatezza della prima censura, basta ricordare il consolidato principio giurisprudenziale (v. tra le altre, sent. nn. 1325 e 12942 del 1992; n. 7024 del 1995), che qui si ribadisce, secondo cui, in caso di risoluzione di un contratto di compravendita per vizio redibitorio, la restituzione al compratore del prezzo, in precedenza pagato, costituisce un debito di valuta fin dall'origine, quindi non suscettibile di rivalutazione automatica in difetto di prova del preteso maggior danno, prova che presuppone che il creditore deduca e dimostri il pregiudizio in concreto da lui subito, avvalendosi di ogni mezzo di prova, con riferimento anche alla categoria economica di appartenenza.

Non maggior pregio riveste la seconda censura. In tema di risoluzione del contratto di compravendita per vizio redibitorio, è, invero, principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre, sentenze nn. 725 e 7024 del 1995), che non possa procedersi alla rivalutazione automatica sulla base - cioé - del solo fatto notorio della svalutazione monetaria verificatasi medio tempore, della somma dovuta in restituzione al compratore, potendosi di essa tener conto solo nella liquidazione dei danni (di cui sia stato specificamente chiesto il risarcimento, e sia stata allegata e provata l'esistenza) derivati dalla mancata disponibilità di quella somma.

Non sembra allora censurabile la statuizione impugnata avendo con essa la corte di merito, facendo corretta e coerente applicazione di detto principio, escluso la risarcibilità nella specie, del maggior danno da svalutazione monetaria, sul rilievo che i Mazzullo, per conseguire il risarcimento di siffatto danno, avrebbero dovuto allegare e provare dati concreti in ordine all'impiego del denaro che li avrebbe posti al riparo del danno da svalutazione monetaria.

Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere respinti. Ricorrono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte: rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale; compensa tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 9.1.1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 NOVEMBRE 1997